

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19599-2010 proposto da:

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (OMISSIS), in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONIDA RECH 76,
presso lo studio dell'avvocato POERIO ANTONIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato SCARPANTONI CARLO giusta Delib. G.G.
29 aprile 2010, n. 46 e giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

P.M. (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 14/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di L'AQUILA dell'11/02/08, depositata il 05/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESGO TERRUSI; è
presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:

"1. - La commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha respinto un appello del comune di Roseto degli Abruzzi avverso una decisione relativa a un accertamento ai fini Ici, con riguardo al quale era stata dal contribuente eccepita la decadenza dell'azione amministrativa per infruttuoso decorso del termine di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11. Ha motivato la decisione ritenendo che, con riguardo agli atti non giudiziari, quale in particolare l'atto di imposizione fiscale, non potesse invocarsi il principio desumibile da C. cost. n. 477/2002, viceversa richiamato dal comune appellante ai fini della tempestività dell'accertamento.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il comune con un motivo.

L'intimato non ha svolto difese.

2. - Va premesso che non risulta documentato il perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione, seppur spedito a mezzo posta il 19.7.2010.

3. - Subordinatamente alla prova detta, il ricorso - che deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 12 e 14 in relazione all'art. 4 stessa legge - appare manifestamente fondato, giacchè la sentenza riferisce che l'avviso di accertamento (per Ici dell'anno 2002), ricevuto dal contribuente l'11.1.2006, venne spedito in notifica, a mezzo posta, il 29.12.2005.

Contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, il principio della scissione dell'effetto della notificazione, per il notificante e per il destinatario, in base al criterio generale dettato da C. cost. n. 477/2002 "Il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) è incostituzionale nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario", si applica anche alla fattispecie dell'atto di imposizione fiscale, in base al principio desumibile dall'art. 12 della legge

detta, che estende agli atti adottati dalla p.a. (e tra questi, ex art. 14 legge cit., agli avvisi e agli atti da notificare al contribuente) "le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta".

4. - Conseguente che, sotto la condizione sopra evidenziata, attinente al prova del perfezionamento della sua notifica, il ricorso si palesa meritevole di accoglimento in quanto manifestamente fondato, si da giustificare la trattazione in sede camerale.

Residuando questioni ritenute assorbite, si propone la cassazione con rinvio al giudice d'appello";

- che la prova della ritualità della notificazione è stata fornita a mezzo della copia dell'avviso di ricevimento sottoscritta dal destinatario;

- che il collegio condivide il contenuto della relazione, donde la sentenza va cassata con rinvio alla medesima commissione territoriale, diversa sezione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale dell'Abruzzo anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio su relazione del Cons. Dott. Terrusi (est.), il 22 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012